



ANGOPI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRUPPI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI PORTI ITALIANI

Roma, 16 aprile 2024

Onorevole
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare
Struttura di missione per le politiche del mare
struttura.politichedelmare@governo.it
struttura.politichedelmare@pec.governo.it

Piano del Mare - convocazione di un'audizione afferente al tema sistema delle isole minori per il giorno 16 Aprile 2024 15:00 presso la sala monumentale sita in largo Chigi 19 Roma

Ci riferiamo alla pregiata Vostra di pari oggetto dello scorso 12 aprile, con la quale ci avete convocato per il prosieguo del confronto già avviato antecedentemente all'approvazione del Piano del Mare sul tema riguardante le isole minori.

A tale riguardo, ricordiamo che in quella occasione avevamo evidenziato come costituisce motivo di particolare criticità la remunerazione del servizio di ormeggio nelle isole minori, in considerazione della particolare natura e finalità che il medesimo servizio persegue.

Rammentiamo, infatti, che lo stesso è codificato nel nostro ordinamento come servizio di interesse generale, atto a garantire la sicurezza della navigazione in ambito portuale e dell'approdo.

Il particolare legame fra il servizio di ormeggio e la sicurezza è stato anche ribadito a livello internazionale in una Circolare dell'IMO (International Maritime Organization) del 2016, il cui contenuto è proprio in questi giorni in fase di trasfusione in una Risoluzione, e nel Regolamento unionale 2017/352.

Nel nostro ordinamento la disciplina del servizio è contenuta all'articolo 14 della legge 84/94, che, fra l'altro, prevede che le relative tariffe sono stabilite nell'ambito di un'istruttoria condotta ogni tre anni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cui partecipano le rappresentanze unitarie degli utenti e del prestatore del servizio.

Notiamo, incidentalmente, che il quadro normativo nazionale è stato recentemente completato con il Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri e attualmente alla firma del Presidente della Repubblica.

La richiamata istruttoria tariffaria ha la finalità di garantire che le risorse introitate dalla Società di ormeggio siano congrue per garantire gli standard di sicurezza fissati dall'Autorità Marittima.

Vale la pena ricordare che si tratta di Società cooperative, i cui introiti sono esclusivamente finalizzati alla copertura degli oneri derivanti dalla pratica applicazione del contratto collettivo di lavoro della categoria e dei costi connessi all'organizzazione del servizio (sede, mezzi nautici e terrestri, utenze, etc...).

Possibili ritardi nel pagamento delle fatture per i servizi resi possono privare le Società di ormeggio delle risorse necessarie per garantire i richiamati standard, pregiudicando, quindi, i livelli di sicurezza.

Al fine di evitare di trovarsi in tali situazioni, purtroppo registratisi in alcuni porti, avevamo allora avanzato la proposta, che in questa sede ribadiamo, che si sostanzia nel quantificare l'onere del servizio di ormeggio per l'attività resa nei collegamenti con le isole minori e stabilire che sia la Regione titolare del regime di convenzione con le Società di navigazione ad erogare l'importo necessario a coprire l'onere del servizio direttamente alla Società di ormeggio.

In questa occasione evidenziamo anche di essere stati in diverse occasioni coinvolti per organizzare il servizio di ormeggio nel rispetto degli standard richiesti dalla Capitaneria di porto in quella realtà dove ancora tale servizio non è istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 84/94

In questi casi ci si trova in presenza di realtà con consuetudini spesso consolidate, rispetto alle quali l'introduzione del servizio di ormeggio rispondente ai criteri fissati dalle Capitanerie di porto possono pregiudicare gli equilibri economici esistenti.

Anche per tali realtà, i cui collegamenti marittimi sono nella generalità dei casi assicurati da Società di navigazione che beneficiano di specifiche sovvenzioni regionali a fronte di una specifica convenzione, riteniamo che l'individuazione di una somma nell'ambito di tale sovvenzione specificamente dedicata alla copertura degli oneri del servizio di ormeggio può certamente facilitare l'intendimento di istituire un servizio rispondente alle previsioni di cui al richiamato articolo 14 della legge 84/94.

Vale la pena sottolineare che ci troviamo in presenza di realtà dove il servizio di ormeggio rappresenta l'unico servizio fra quelli che la richiamata norma di legge prevede e, pertanto, l'unico presidio in grado di intervenire nel malaugurato caso dovessero presentarsi situazioni critiche.

Nell'auspicato caso in cui la richiesta contenuta nella presente nota dovesse essere accolta, la scrivente Associazione è, naturalmente, a completa disposizione per valutare con trasparenza i costi per l'istituzione del servizio.

Con osservanza.


Il Presidente
Paolo Potestà